

Repertorio N. 93894

Raccolta N. 19806

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di dicembre, alle ore undici e trentacinque minuti. In Reggio di Calabria, nel mio studio, in via Miraglia n.4. Avanti a me dott.ssa Maria Federico, Notaio in Reggio di Calabria, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio di Calabria e Locri, è presente:

- dr. SAVERIO TANCREDI ANGELO ABENAVOLI nato a Bagaladi il 28 giugno 1958 e domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione avente poteri di firma delle Società a responsabilità limitata:

- **"CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L."** sedente in Reggio di Calabria, Piazza Italia snc, Palazzo San Giorgio, capitale sociale Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio di Calabria 02897680803, iscritta al n. RC-196876 REA presso la C.C.I.A.A. di Reggio di Calabria, in esecuzione della delibera assembleare dell'unico socio in data 27 luglio 2017, giusta verbale redatto da me Notaio repertorio n. 93659/19687, registrato a Reggio di Calabria l'1 agosto 2017 al n. 3270;

- **"POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L."** sedente in Reggio di Calabria, Piazza Italia snc, Palazzo San Giorgio, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Reggio di Calabria 02897710808, iscritta al n. RC-196847

REA presso la C.C.I.A.A. di Reggio di Calabria, in esecuzione della delibera

assembleare dell'unico socio in data 27 luglio 2017, giusta verbale redatto

da me Notaio repertorio n. 93660/19688, registrato a Reggio di Calabria l'1

agosto 2017 al n. 3271.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio

sono certa, mi richiede di redigere il presente atto, con il quale

PREMESSO:

- che le suddette Società "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L."

e "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI

REGGIO CALABRIA S.R.L." nelle rispettive assemblee tenutesi in data 27 lu-

glio 2017 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della So-

cietà "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI

DI REGGIO CALABRIA S.R.L." nella "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIO-

NE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA

S.R.L.", in conformità alla delibera del Consiglio Comunale di Reggio di Cala-

bria n. 94 del 29 dicembre 2016, che in copia conforme all'originale trovasi

allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 29 dicembre 2016

repertorio n. 93225, registrato a Reggio di Calabria l'11 gennaio 2017 al n.

129, approvando entrambe il relativo progetto di fusione depositato, iscritto

e pubblicato ai sensi di legge;

- che la deliberazione della "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L."

è stata depositata nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria in data 1 a-

gosto 2017 prot. n. PRA/16356/2017 per l'iscrizione, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies del codice civile;

- che la deliberazione della "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." è stata depositata nel

Registro delle Imprese di Reggio di Calabria in data 1 agosto 2017 prot. n.

PRA/16357/2017 per l'iscrizione, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies del codice civile;

- che la fusione può essere pertanto attuata ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile, dato che nessuna opposizione nei termini di legge è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, come risulta dal certificato (attestante

l'inesistenza di cause civili iscritte o pendenti contro la Società "CASTORE s.r.l.") rilasciato dal Tribunale di Reggio di Calabria in data 16 novembre

2017, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessa-

ne la lettura per espressa dispensa del comparente.

Tutto ciò premesso e confermato, e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione di cui al citato progetto di fusione, il comparente, nella sua dichiarata

e suesposta qualità e rappresentanza,

STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le Società "**CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L.**"

sedente in Reggio di Calabria, Piazza Italia snc, Palazzo San Giorgio, capitale

sociale Euro duecentocinquantamila interamente versato e "**POLLUCE -**

SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." sedente in Reggio di Calabria, Piazza Italia snc,

Palazzo San Giorgio, capitale sociale Euro centomila si dichiarano fuse mediante incorporazione della Società "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." nella "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." in dipendenza delle rispettive deliberazioni dell'unico socio Comune di Reggio Calabria in data 27 luglio 2017.

Conseguentemente la "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della incorporata Società "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." ed in tutte le sue ragioni, azioni, diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori al 27 luglio 2017 (ventisette luglio duemiladiciassette) fino ad oggi, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Le operazioni della Società incorporata "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." saranno imputate al bilancio della Società incorporante "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." a decorrere dalla data odierna, ai sensi dell'art. 2501-ter primo comma n. 6) c.c. richiamato dal terzo comma dell'art. 2504-bis c.c.

Fermo quanto sopra, il comparante nella predetta qualità dà atto che le attività e le passività della Società incorporata sono contabilizzate nella situazione patrimoniale di detta Società redatta ai sensi di legge.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla incorporante "CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati alla "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L.".

ARTICOLO 2

A seguito della fusione come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le deliberazioni delle succitate assemblee dell'unico socio del 27 luglio 2017.

Trattandosi di fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta dall'unico socio che possiede per intero il capitale della Società incorporante, non vi sarà assegnazione di quote in sostituzione delle quote direttamente possedute dalla Società incorporata, né aumento di capitale; i comparanti dichiarano che l'unico socio della Società incorporante ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà e la titolarità delle quote costituenti l'intero capitale sociale della incorporata "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L.".

Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della Società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

Il dr. SAVERIO TANCREDI ANGELO ABENAVOLI, nella citata sua veste di rappresentante della Società "POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L." ed in esecuzione e conferma delle più volte richiamate delibere assembleari, autorizza irrevoca-

bilmente e nella più ampia e definitiva forma la Società CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L. a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento della predetta Società POLLUCE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L. qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della Società incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, a norma del precedente articolo 1 e dell'articolo 2504-bis del codice civile.

ARTICOLO 3

Le spese del presente atto e le altre accessorie sono a carico della Società CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" omessane la lettura per espressa dispensa del comparente, lo Statuto sociale della Società CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA S.R.L.

Il comparente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il consenso ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali, alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, comunicazione dei dati personali e correlato trattamento, ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura con mezzi meccanici ed integrato di mia

mano su sei pagine e quanto di questa settima di due fogli intercalati e del

quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo conferma. La sot-

toscrizione del presente atto avviene alle ore undici e cinquantotto minuti.

Firmato SAVERIO TANCREDI ANGELO ABENAVOLI

Firmato MARIA FEDERICO NOTAIO

ALLEGATO " A " ALL'ATTO

N. 19806 DI RACCOLTA



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZ. CIVILE – UFFICIO SENTENZE

Su istanza di Abenavoli Saverio Tancredi nato il 28. 06. 1958 in Bagaladi (RC) , residente in Reggio Calabria , via Sbarre Superiori 105, n.q. di legale rappresentante della società CASTORE S.P.L. con sede in Reggio Calabria.

Visto il Ruolo Generale Informativo contenzioso ordinario,


SI CERTIFICA

Che non risulta iscritta o pendente causa civile contro la società' CASTORE S.P.L. indicata.

Tale attestazione riguarda solo questo Ruolo e non altri ruoli di Questo Tribunale.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi della L. 183 art. 15 del 12/11/2011.

Reggio Calabria, li 16/11//17



Procuratore Generale
Giudiziario
Gennaro Caccamo

STATUTO della

CASTORE - Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio

Calabria SRL

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È corrente una Società a responsabilità limitata denominata "Castore - Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria S.R.L."

2. La Società è a capitale interamente pubblico ed è soggetta al cosiddetto controllo analogo da parte dei soci.

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila e cinquanta) ed è prorogabile una o più volte.

2. La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea dei soci.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei enti locali soci;

b. i servizi di manutenzione stradale;

	c. i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;	
	d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;	
	e. i servizi di gestione di aree e servizi cimiteriali;	
	f. la gestione di impianti elettromeccanici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);	
	g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;	
	h. i servizi ambientali;	
	i. la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;	
	j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli enti soci vorranno affidarle;	
	k. conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività:	
	i. gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne:	
	ii. guardiania e portierato;	
	iii. pulizia locali interni ed aree esterne;	
	iv. manutenzione aree a verde	
	v. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;	
	l. servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia;	
	altri servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;	
	m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali soci.	
	2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dagli	
	Enti competenti alla Società in maniera diretta (cosiddetto in house providing) nei	
	limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.	

3. Le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi del precedente comma 2 devono costituire almeno l'80% (ottanta per cento) della parte più importante dell'attività svolta dalla Società e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. E' fatto divieto alla Società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

5. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 175/2016.

6. L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore dei soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma e deve essere organizzata in modo che debbono, comunque, rimanere prevalenti.

7. La Società potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

8. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse

allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.

9. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

10. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

11. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

12. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 del cod. civ..

3. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.

4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 6 – QUOTE E DIRITTI SOCIALI

1. Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio "Comune di Reggio Calabria" in forza del presente Statuto.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

3. Poiché il capitale della società è interamente pubblico, le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing" purché il Comune di Reggio Calabria mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

4. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 7 – VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costi-

tuenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altra sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria mediante avviso per lettera raccomandata A/R, fax o mail che risultino ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. L'Assemblea è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.

4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

5. L'Assemblea verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dall'organo amministrativo o, in sua vece, dal Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.

6. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare, la sede e l'orario.

7. L'assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 – INTERVENTO IN RAPPRESENTANZA

1. Possono intervenire in assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i tito-

lari dotati di diritto di voto.

2. E' in oltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

3. L'Assemblea si considera, in questo caso, tenuta nel luogo dove è stata convocata e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART. 11 – PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed in caso di assenza o impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo, per la redazione del verbale.

3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente della riunione ha il potere di proporre le procedure che possono essere stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 – MATERIE RISERVATE AI SOCI

1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:

	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e fra essi del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	c) la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'emissione di obbligazioni convertibili;	
	e) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) l'approvazione del Piano strategico operativo di cui al successivo art. 25 del presente statuto;	
	g) l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" del Comune di Reggio Calabria sulla Società, delle decisioni aventi ad oggetto:	
	(i) gli acquisti e le alienazioni di immobili; impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;	
	(ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;	
	(iii) l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento;	
	h) le deliberazioni sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.	
	ART. 13 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. L'amministrazione della Società è affidata di norma ad un Amministratore Unico, scelto mediante avviso pubblico tra persone che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consi-	

glio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. L'amministrazione potrà essere affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, solamente per ragioni di adeguatezza amministrativa, nel rispetto dei criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo 8 settembre 2016 n. 175.

2. Spetta all'assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. Il numero effettivo dei membri è definito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Nella scelta degli amministratori della Società deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

3. L'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi.

4. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

5. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle Deliberazioni degli enti locali soci in materia di società controllate e o partecipate dagli stessi.

6. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati,

decadono dal proprio Ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

7. Agli Amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

8. Il Consiglio di Amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

ART. 14 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

2. Costituisce giusta causa di revoca la grave reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori ovvero l'Amministratore Unico, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato oppure la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

ART. 15 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.

2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio "Comune di Reggio Calabria", anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

ART. 16 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel Comune di Reggio Calabria, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Esso viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, o con telefax o con posta elettronica contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con telegramma, o con telefax o con posta elettronica, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

4. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, tra-

smettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in questo caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Ogni consigliere dispone di un voto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori ovvero all'Amministratore Unico, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio "Comune di Reggio Calabria".

3. Sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e non sono pertanto

delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

a) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;

b) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25 ;

c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con il Comune di Reggio Calabria;

d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;

e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base di eventuali direttive del socio Comune di Reggio Calabria;

f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base della eventuali direttive del socio "Comune di Reggio Calabria";

g) l'eventuale nomina del Direttore Tecnico, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

ART. 19 – DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

2. L'organo amministrativo determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

3. L'organo amministrativo può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.

4. All'interno del Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di vicepresidente

ovvero la stessa può essere attribuita, esclusivamente, quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. E' fatto divieto di:

a corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

b di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

c di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25.

7. All'Amministratore delegato ovvero all'Amministratore Unico può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel primo caso e dall'Assemblea dei Soci nel secondo caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile

ART. 20 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti ovvero all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società.

2. Essi rappresentano la società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato.

4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio,

spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina ovvero all'Amministratore Unico.

ART. 21 – IL DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, nomina e stabilisce il compenso del Direttore che può essere un dipendente con qualifica non inferiore a quella di Quadro.

2. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabile.

3. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società.

4. Possono essergli conferite possibili procure e ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

ART. 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. La Società nomina il collegio sindacale.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

3. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-

ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, e dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - qualora particolari esigenze lo richiedano - entro centottanta giorni.

4. Il bilancio di esercizio potrà essere sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

ART. 24 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:

a) - 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - il residuo agli azionisti, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.

3. Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

TITOLO V PIANO STRATEGICO E REPORTISTICA

ART. 25 – PIANO STRATEGICO OPERATIVO

1. Al fine di assicurare il cosiddetto controllo analogo nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette ai soci una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

2. Il piano gestionale annuale, nel rispetto degli indirizzi definiti dal socio "Comune di Reggio Calabria", illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;

c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;

d) le linee di sviluppo dell'attività

e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;

3. Il piano industriale pluriennale redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento a triennio successivo, il programma degli investimenti con indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

4. L'organo amministrativo, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art.

2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 26 – CONTROLLO SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI

1. Al fine di assicurare il c.d. "controllo analogo" nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, oltre a quanto previsto nel precedente art.25, in riferimento a ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, trattandosi di Consiglio tramite il proprio Presidente, trasmette al socio "Comune di Reggio Calabria" una Relazione sul generale andamento della gestione relativamente all'andamento giuridico contabile e alla qualità dei servizi.

2. In merito all'andamento giuridico contabile, la Relazione di cui al precedente comma 1 contiene i seguenti elementi:

- a) Rapporto economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- b) Rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici;
- c) Elenco annuale, aggregato ed analitico per singolo servizio, degli acquisti dei beni e servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
- d) Assunzioni e principali atti di gestione del personale;
- e) Atti di alienazione del patrimonio.

3. In merito alla qualità dei servizi, la Relazione di cui al precedente comma 1 contiene i seguenti elementi:

- a) Elenco mensile dei reclami;

b) Rilevazioni di customer satisfaction, da effettuare a cadenza almeno annuale;

c) Analisi degli indicatori di qualità;

d) Gestione dei reclami e disservizi;

e) Gestione del rispetto dei parametri delle carte di servizio;

f) Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;

g) Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione della gestione del servizio.

4. Una volta all'anno, l'organo amministrativo e il Direttore Tecnico della Società espongono in apposita pubblicazione i contenuti della relazione di cui al presente articolo.

5. E' inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

6. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti locali.

7. L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori ovvero l'Amministratore Unico possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione dei soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E CLAUSOLA RESIDUALE

ART. 27 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori ovvero l'Amministratore Unico, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 28 – REVOCA DELLO SCIOGLIMENTO

1. La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi specifiche in materia, in particolare al D.Lgs. 175/2016.

ART. 30 – CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute, ove ciò sia consentito dalla legge, esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Io sottoscritta Dott. Maria Federico Notaio in Reggio Calabria, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Reggio Calabria, 11 dicembre 2017.